

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
**PROVINCIA DI FERRARA**

**IL REVISORE UNICO**

**Verbale n.05 del 08.03.2024**

Oggetto: parere su proposta di delibera di Giunta Comunale n.22 del 07.03.2024 avente ad oggetto "**Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026. Approvazione**" limitatamente alla sezione 3 – sottosezione 3.3: "**Piano Triennale dei fabbisogni di personale**"

L'anno 2024, il giorno 8 del mese di marzo, il dr Paolo Lacalamita, Revisore dei conti nominato dal Consiglio Comunale per il triennio 27.09.2021 - 26.09.2024 con deliberazione del 27.09.2021 atto n. 39, ha proceduto alla verifica della documentazione di cui all'oggetto, ricevuta in stesura definitiva in data odierna, per rendere la relativa asseverazione obbligatoria che viene redatta presso il proprio studio in Reggio Emilia, Via Emilia Santo Stefano 21.

**visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008;
- l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- l'art.16 comma 1 della Legge n. 160/2016 che ha abrogato la lettera a) dell'art.1 comma 557 che disponeva la obbligatoria riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che determina i limiti delle spese di personale a tempo determinato nonché la pronuncia n. 2 del 29.1.2015 Sezione Autonomie della Corte dei Conti, dove viene precisato che il limite per le assunzioni a termine dall'anno 2016 degli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale è costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009; per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009;
- il D.L. nr. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. nr. 113/2021, il quale, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. nr. 165/2001, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione" (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D. Lgs. nr. 150/2009 e della L. nr. 190/2012;
- il D.M. n. 132/2022, il quale stabilisce all'art. 8, comma 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci" che il Comune di Lagosanto ha ritenuto di interpretare estensivamente (come da comunicazione del presidente dell'autorità anticorruzione del 10.01.2024), ovvero indipendentemente dalla data di approvazione del proprio bilancio di previsione in apparente difformità dalla risposta arconet del 15.02.2023 dove testualmente scrive: "*.... omissis ... nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione di tale documento contabile*";
- il D.P.C.M. del 30 giugno 2022 n. 132 di emanazione del "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e

organizzazione” ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale:

- dispone che le Pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) alla struttura e alle modalità redazionali ivi indicate, secondo lo schema contenuto nell’allegato parte integrante del decreto stesso;
- definisce le modalità semplificate per l’adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti – qual è il comune di Lagosanto --, al fine di adeguare il Piano integrato di attività e organizzazione alle esigenze delle diverse pubbliche amministrazioni;

**preso atto che:**

- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**richiamato:**

- l’art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. .... A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)*”;

**considerato** che l’articolo 1 del DPR n.81/2022 individua tra i documenti assorbiti dal PIAO il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

**visti:**

- l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli*

*oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*

- *il Decreto Ministeriale 17.03.2020 a cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che dispone “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*
- *la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);*

**considerato che:**

- *l'art. 2 lett a) del DM 17/3/2020, definisce la spesa di personale come “spesa complessiva per tutto il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”;*
- *l'art.2 lett b) del citato Decreto definisce le entrate correnti come “media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di*

*dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata";*

- il rapporto tra spese di personale con riferimento al rendiconto 2022 e la media delle entrate correnti relativamente agli anni 2020-2021-2022 al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2022, risulta pari al **18,03%**,
- in base alla suddetta percentuale del 18,03% l'Ente rientra nella fascia "1" prevista dal comma 3 dell'art. 6 del citato D.M. (percentuale inferiore a 27,20%), pertanto si colloca nella "fascia virtuosa" potendo tuttavia incrementare la spesa di personale nei limiti definiti dalla tabella "2" citato decreto, ovvero applicando alla spesa di personale 2018 (euro 696.214,75) la percentuale, per il 2024 del 28% quindi con valore limite di euro 891.154,88, per il 2025 e 2026 non sono più previsti limiti dalla tabella "2" quindi il valore massimo è di euro € 1.212.776,05 (4.458.735,46 – media entrate correnti relativamente agli anni 2020-2021-2022 al netto del fcd stanziato sul bilancio 2022 - \*27,20% - percentuale tabella 1 DM 17.03.2020);
- con l'atto "de quo" **l'Ente prevede una spesa per l'anno 2024 di euro 815.364,16 e per gli anni 2025 e 2026 di euro 812.888,16: tali importi risultano inferiori ai limiti** come precedentemente determinati;
- l'Ente rispetta i limiti di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006 in quanto la spesa di personale, determinata a tali fini, **prevista in euro 666.528,97 per l'anno 2024 e in euro 663.882,97 per gli anni 2025 e 2026** risulta inferiore alla **media triennio 2011-2013 pari a euro 725.200,27**;
- rispetta i limiti di cui all'art.9 comma 28 citato DL n.78/2010 in quanto il totale spesa prevista per assunzioni a termine ammonta a **euro zero**, inferiore all'importo sostenuto nel 2009 pari a **euro 12.729,36**;

#### **preso atto che l'Ente:**

- ha attuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo;
- il presente PIAO prevede, alla sezione 2 – sottosezione 2.2, il sistema di valutazione adottato per il personale di comparto e le posizioni organizzative;
- rispetta i limiti determinati ai sensi dell'art.33, comma 2, DL n. 34/2019;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28 dicembre 2023;

- ha approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione 2024/2026 con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28 dicembre 2023;
- ha approvato il rendiconto relativo all'anno 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 27 aprile 2023 che determina un risultato di amministrazione di euro 882.464,09;

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale di cui all'oggetto unitamente agli allegati;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 e dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000;

### **l'organo di revisione**

#### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica; la comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### **accerta**

**che il piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026, come declinato nella sezione 3 – sottosezione 3.3 - del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, appare improntato al rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 90/2014, e degli altri vincoli di legge;**

#### **esprime**

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.22/2024 avente ad oggetto "*Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026. Approvazione*" limitatamente alla sezione 3 – sottosezione 3.3: "*Piano Triennale dei fabbisogni di personale.*"

Reggio nell'Emilia, lì 08.03.2024.

Il Revisore Unico  
Dott. Paolo Lacalamita